

# Fondo di Garanzia: le novità regolamentari per l'anno 2025

Ultimo aggiornamento: gennaio 2025



CONFINDUSTRIA  
VENETO EST

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# Indice

Premesse	Pag. 2
Le modalità di accesso al FdG	Pag. 4
Facilitazioni di accesso per PMI	Pag. 5
Facilitazioni di accesso non PMI fino a 499 dipendenti	Pag. 7
Aiuti di Stato: impatto dell'ESL	Pag. 8
Garanzie del FdG e privilegi	Pag. 9
Il premio che devono riconoscere gli intermediari al FdG	Pag. 10

# Premesse

La presente guida intende aiutare le aziende ad orientarsi nell'utilizzo delle possibilità, temporanee ed in deroga, che ancora sono concesse per l'anno 2025 nelle modalità di accesso al Fondo di Garanzia (FdG).

Per quanto non indicato dalla presente Guida, si deve considerare che si applicano già le condizioni ordinarie di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative standard del FdG, che salvo ulteriori interventi normativi, ritorneranno in totale applicazione, senza deroghe, da gennaio 2026.

Per confronti, chiarimenti, richieste di assistenza è possibile contattare il servizio Finanza d'Impresa:

Sede Padova:           049-8227117  
Sede Treviso:         0422-294246  
E-mail:                 [finanza@confindustriavenest.it](mailto:finanza@confindustriavenest.it)

# Le modalità di accesso al FdG

Le condizioni di accesso standard al Fondo di Garanzia (FdG) sono state tracciate nel decreto **MISE di marzo 2017**, pubblicato in G.U. il 7 luglio 2017. La riforma prevedeva pieno avvio dopo 24 mesi (marzo 2019), con pubblicazione delle modalità operative avvenuta a **febbraio 2019**.

Questa radicale riforma ha operato solo per pochi mesi, perché da febbraio 2020 in poi si sono succeduti numerosi regolamenti, che hanno previsto numerose deroghe e svariati interventi di natura temporanea, necessari per fronteggiare le diverse crisi (pandemia, energia, conflitto ucraino...) e gestire i vari regimi di aiuti straordinari che la CE ha nel frattempo approvato in risposta ai «*gravi perturbamenti del sistema economico europeo*». Questi regolamenti in deroga si sono **chiusi definitivamente il 31 dicembre 2023**.

In assenza di interventi legislativi, avrebbe ripreso piena operatività il regolamento avviato nel 2019.

Il legislatore italiano, prima con il DL 145/2023 (convertita con modifiche dalla L. 191/2023), poi con la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025 pubblicata in GU 305 il 31 dicembre 2024) ha inteso tracciare una «traiettoria di uscita» progressiva da questi numerosi regolamenti susseguitisi nel triennio '20-'23. Il tentativo è di proseguire l'aggiornamento del funzionamento e fruizione del FdG avviato nel 2019 ed interrotto per cause di forza maggiore alla luce delle mutate esigenze di accesso al credito da parte delle aziende italiane e di bilancio dello Stato.

Fra le **principali evidenze 2025**:

- tutte le concessioni rientrano nel **regime di aiuti ordinari** (Regolamento «*De minimis*» o Regolamento di Esenzione [GBER]);
- è prevista la possibilità per le c.d. «**Mid-CAP**», ovvero aziende non PMI con meno di 499 dipendenti, di attivare garanzie dirette (dopo approvazione da parte della Commissione europea);
- il plafond massimo per azienda viene ancora mantenuto a **5.000.000**, dai 2.500.000 euro delle modalità operative standard;
- viene ridotta la percentuale di garanzia per tutte le **operazioni di liquidità a 50%**.

Fino al 31 dicembre 2025

## Operazioni finanziarie inferiori a 40.000 euro (100.000 con la riassicurazione di terzi garanti autorizzati)

<b>Plafond massimo di garanzia</b>	5.000.000 euro
<b>Modello di valutazione</b>	Non applicato**
<b>Entità garanzia e destinazione</b>	Per tutti gli scopi (liquidità, investimenti...): 80%
<b>Costo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Micro impresa: gratuita</li><li>• Piccole impresa: 0,50% dell'importo garantito</li><li>• Media impresa: 1,00% dell'importo garantito</li></ul>
<b>Commissione mancato perfezionamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;</li><li>• Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda.</li></ul>

\* Secondo Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014.

\*\* Si prevede un uso del Modello solo a fini di gestori e di presidio interni del FdG, ma non di valutazione del richiedente ai fini dell'accesso agli strumenti.

# PMI\*

Fino al 31 dicembre 2025

## Operazioni finanziarie superiori a 40.000 euro (100.000 con la riassicurazione di terzi garanti autorizzati)

<b>Plafond massimo di garanzia</b>	5.000.000 euro
<b>Modello di valutazione</b>	Standard (parte IX delle Disposizioni Operative): ammesse aziende fino alla Fascia 4, escluse quelle rientranti in Fascia 5
<b>Entità garanzia e destinazione</b>	Liquidità: 50% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	Investimenti: 80% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	<i>Start up</i> innovative** ed incubatori certificati: 80% (non utilizzabile modello di valutazione standard - parte IX delle disposizioni operative)
<b>Costo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Micro impresa: gratuita</li><li>• Piccole impresa: 0,50% dell'importo garantito</li><li>• Media impresa: 1,00% dell'importo garantito</li></ul>
<b>Commissione mancato perfezionamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;</li><li>• Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda.</li></ul>

\* Secondo regolamento 651/2014 del 17 giugno 2014.

\*\* Costituite da meno di tre anni dalla richiesta di garanzia del Fondo.

# Non PMI fino a 499 dipendenti\* – attualmente non operativo

Nel regolamento del FdG questa misura è prevista in vigore fino al 31 dicembre 2025 e fino al 15% della dotazione finanziaria annua del FdG ed è **in attesa di preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, dato che l'attuale regime di aiuti non contempla le aziende che non siano PMI.**

**Attualmente la misura non è pertanto ancora operativa.**

## Tutte le Operazioni finanziarie

<b>Plafond massimo di garanzia</b>	5.000.000 euro	
<b>Modello di valutazione</b>	Standard (parte IX delle Disposizioni Operative): ammesse aziende fino alla Fascia 4, escluse quelle rientranti in Fascia 5	
<b>Entità garanzia e destinazione:</b>	Liquidità:	30% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	Investimenti:	40% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	<i>Start up**</i> :	40% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
<b>Costo</b>	1,25% dell'importo garantito	
<b>Commissione mancato perfezionamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;</li><li>• Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda.</li></ul>	

\* Imprese che pur non rispettando i requisiti previsti dal Regolamento 651/2014 del 17 giugno 2014 presentano un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non superiore a 499.

\*\* Costituite da meno di tre anni dalla richiesta di garanzia del Fondo.

# Aiuti di Stato: impatto dell'ESL

- Le modalità di calcolo **dell'Aiuto di Stato (ESL)** che deve imputare il beneficiario secondo, alternativamente, il Regolamento 2831/2023 cd. «*De Minimis*» oppure il Regolamento 651/2014 c.d. «*Regime di Esenzione*» (o GBER), **sono differenziate a seconda che l'importo garantito sia inferiore o superiore ai 2,5 milioni di euro**:
  - **<2,5 milioni di euro**: valido solo per le PMI\*, si utilizza il cd. metodo del «*Premio Unico*» (sono quindi escluse le MID-Cap). Valgono i meccanismi di calcolo già consolidati e riportati *nella Parte X – Metodologia di Calcolo delle ESL* delle Disposizioni Operative del FdG;
  - **>2,5 milioni di euro**: valido solo per le PMI si utilizza il cd. metodo dei «*Premi esenti*» (sono quindi escluse le MID-Cap), autorizzato dalle autorità europee a febbraio 2024\*\* e che consente di calcolare l'ESL confrontando:
    - ✓ **il premio effettivamente pagato** (che cambia solo sulla base alle dimensioni aziendali, e non al rating, si vedano tabelle precedenti);
    - ✓ con **quanto si sarebbe dovuto pagare con un premio teorico «a mercato»**, secondo una tabella approvata dalle autorità europee. Gli importi dei premi annui cambiano con il rating assegnato dallo Scoring del FdG: al peggiorare del merito di credito è associato un premio maggiore.
- Il «**premio teorico**» che si sarebbe dovuto riconoscere a mercato, viene calcolato considerando i premi annui (sulla base del rating del richiedente), **attualizzati** al momento della richiesta, sulla base della durata dell'operazione. Il tasso di attualizzazione da utilizzare per il calcolo viene definito a livello europeo, secondo una tabella che prevede un aumento del margine richiesto al peggiorare dello standing creditizio\*\*\*.
- La conseguenza di questo meccanismo è che **l'ESL cresce significativamente**:
  - al **peggiore** dello Scoring FdG (e in generale dello scoring creditizio);
  - al **diminuire** dei tassi IBOR (parametro di indicizzazione del tasso di attualizzazione, il margine è fissato annualmente);
  - al **crescere** della durata legale dell'operazione garantita.

\* Metodo nazionale calcolo ESL per le PMI, N 182/2010 su Decisione CE 4505/2010.

\*\* Circolare 3/2024 FdG che rimanda alle modalità di calcolo degli aiuti di stato previsti dalla Comunicazione 155/2008 CE.

\*\*\* Comunicazione 14/2008 CE.

# Garanzie del FdG e privilegi

Nell'utilizzo del FdG è sempre bene ricordare che si tratta di una garanzia a prima richiesta dello Stato che gode della cd. «*garanzia di ultima istanza*» che prevede che in caso di difficoltà finanziarie del Fondo, sia lo Stato stesso ad intervenire e farsi carico dei suoi obblighi.

In caso di escussione della garanzia da parte degli intermediari, per effetto dell'inadempienza dell'azienda obbligata, **il FdG subentra nei diritti creditizi con un titolo di privilegio**, e non chirografario, attraverso una **cartella esattoriale**.

# Il premio che devono riconoscere gli intermediari al FdG - in attesa del decreto attuativo

Il legislatore ha previsto, **con decorrenza 1 gennaio 2025**, che **gli intermediari finanziari che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del FdG versino un premio al Fondo stesso, in aggiunta al premio che viene già pagato per la singola operazione** (si vedano tabelle precedenti).

Tale premio deve essere versato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'ottenimento della garanzia, non deve determinare maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati e verrà determinato nei criteri e modalità con apposito decreto del MIMIT e del MEF.

**Tale decreto non è ancora stato approvato.**